

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Stato - Sezione Terza - Decreto 19 giugno 2025, n. 2194.

Giustizia amministrativa – Istanza cautelare monocratica – Nullità della notificazione del ricorso - Non vi è luogo a provvedere -Ragioni.

E' onere della parte che chiede una urgente tutela cautelare assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio con le controparti, attraverso rituali notificazioni; pertanto, Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di misure cautelari monocratiche in caso di nullità della notificazione del ricorso, poiché è impossibile individuare la data dell'udienza cautelare collegiale, la cui indicazione è un elemento costitutivo essenziale del decreto cautelare monocratico, ex art. 56, comma 4 c.p.a., posto che il termine di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. per la fissazione dell'udienza cautelare decorre solo dal perfezionamento di una rituale notificazione. (1).

In motivazione, il decreto, nel ricordare che al principio di cui in massima fa eccezione il solo caso di esigenze cautelari che non consentano di accertare il perfezionamento della notificazione per causa non imputabile al ricorrente, ex art. 56, comma 2 c.p.a., ha evidenziato che, per quanto la nullità della notificazione, anche se imputabile al notificante, sia sanabile mediante la rinnovazione della stessa, ciò si traduce in un detrimento per la stessa parte che invoca la tutela cautelare, poiché quand'anche l'udienza cautelare venisse ipoteticamente calendarizzata, in essa non si potrebbe far altro che ordinare il rinnovo della notificazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 56 comma 2 c.p.a. che impone di verificare il perfezionamento delle notificazioni;

Considerato quanto segue.

La notificazione non si è alla data odierna perfezionata, perché l'appello risulta notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, né il vizio di notificazione è sanato perché l'Amministrazione alla data di pronuncia del presente decreto non è costituita.

In siffatta situazione, la notificazione può per certo essere rinnovata, e il vizio sanato, ma dato che il termine di cui all'art. 55 comma 5 c.p.a. per la fissazione dell'udienza cautelare decorre solo dal perfezionamento di una rituale notificazione, non si può allo stato provvedere monocraticamente perché si è nell'impossibilità di individuare la data dell'udienza cautelare collegiale in assenza del perfezionamento della notificazione.

Pur rientrando il caso di erronea notificazione imputabile alla parte notificante tra i casi in cui il rinnovo della notificazione è consentito secondo i recenti arresti della Corte costituzionale, ciò non di meno va ricordata alle parti appellanti l'essenzialità della corretta instaurazione del contraddittorio e la oggettiva impossibilità di calendarizzare una udienza cautelare in assenza di rituale perfezionamento della notificazione, anche in ragione di evidenti ragioni di economia processuale. Invero, nell'udienza cautelare che venisse ipoteticamente calendarizzata nonostante il mancato

perfezionamento della notificazione, non si potrebbe far altro che ordinare il rinnovo della notificazione, rinviando la decisione cautelare a data successiva al perfezionamento della notificazione.

Alla luce di quanto sopra, è onere della parte che chiede una urgente tutela cautelare assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio con le controparti, attraverso rituali notificazioni; ogni disattenzione nella notificazione, che ne impedisce il perfezionamento, si traduce in un detrimento per la stessa parte che invoca la tutela cautelare, comportando inevitabilmente un ritardo nella calendarizzazione dell'udienza cautelare.

L'indicazione della data dell'udienza cautelare collegiale è un elemento costitutivo essenziale del decreto cautelare monocratico (art. 56, comma 4 c.p.a.), che non può avere una durata indeterminata, e l'impossibilità di individuare la data dell'udienza collegiale in assenza di perfezionamento delle notificazioni, determina il non luogo a provvedere allo stato sulla domanda di misure cautelari monocratiche; il caso eccezionale in cui il presidente può provvedere monocraticamente anche senza che sia accertato il perfezionamento della notificazione (art. 56 comma 2 c.p.a.) è ancorato a presupposti che non ricorrono nel caso di specie.

P.Q.M.

Non luogo a provvedere.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma il giorno 18 giugno 2025.